REGOLAMENTO (CE) N. 823/96 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1996

recante modifica del regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, abrogazione del regolamento (CEE) n. 1953/82 e modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/96 [4], stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che l'esperienza acquisita evidenzia la necessità di precisare maggiormente il regime istituito dall'articolo I bis del regolamento (CE) n. 1466/95 nonché le disposizioni relative alle tolleranze di cui all'articolo 10;

considerando che, nell'ambito delle consultazioni con la Svizzera sull'attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, si è convenuto di mettere in applicazione un complesso di misure che comprende, tra l'altro, una riduzione dei dazi doganali per le importazioni di alcuni formaggi comunitari in Svizzera; che è necessario garantire l'origine comunitaria dei prodotti; che occorre a tale scopo rendere obbligatori i titoli di esportazione per le esportazioni di tutti i formaggi cui si applica il regime, compresi quelli che non danno diritto ad una restituzione all'esportazione; che il rilascio dei titoli deve essere subordinato alla presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione che attesti l'origine comunitaria del prodotto, che tale sistema sostituisce quello previsto dal regolamento (CEE) n. 1953/82 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 [6], che dev'essere pertanto abrogato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 310/96 [8], ha fissato, nella nota 6 del settore 9 dell'allegato, il valore minimo di alcuni formaggi ammissibili al regime delle restituzioni all'esportazione; che è opportuno, per motivi di coerenza e di chiarezza, riprendere questa disposizione nel regolamento (CE) n. 1466/95; che, tenuto conto dell'andamento del prezzo di mercato e ai fini di un'applicazione economicamente più vantaggiosa del regime delle restituzioni, è indispensabile aumentare il suddetto valore minimo e applicarlo a tutti i formaggi;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1466/95 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 1 bis:

 a) al paragrafo 4, lettera a), i termini «nella casella 19» sono sostituiti dai termini «nella casella 22»;

 b) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

 «5. Su richiesta dell'interessato, viene rilasciata copia certificata conforme del titolo.»

2) È inserito l'articolo 1 ter seguente:

«*Articolo 1 ter*

1. Il presente articolo stabilisce le modalità particolari per le esportazioni verso la Svizzera dei formaggi elencati in allegato.

2. Tutte le esportazioni di cui al paragrafo 1, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1996, sono subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

3. La domanda del titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, un riferimento al presente articolo.

4. Le domande di titolo possono essere accettate soltanto se il richiedente:

— dichiara per iscritto che tutte le materie comprese nel capitolo 04 della nomenclatura combinata e utilizzate nella fabbricazione dei prodotti per i quali è presentata la domanda, sono state interamente ottenute nell'Unione europea;

— si impegna per iscritto a fornire, su richiesta delle autorità competenti, tutti i documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari per il rilascio del titolo e, se del caso, ad accettare qualsiasi controllo, da parte delle suddette autorità, relativo alla contabilità e alle modalità di fabbricazione dei prodotti in causa.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.
[3] GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.
[4] GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 31.
[5] GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 5.
[6] GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 66.
[7] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[8] GU n. L 46 del 23. 2. 1996, pag. 1.

5. Per le esportazioni per le quali non è richiesta una restituzione si applicano le disposizioni seguenti:

a) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 22, la dicitura "prodotto esportato senza restituzione";

b) il titolo è rilasciato immediatamente dopo l'inoltro della domanda;

c) il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino al 30 giugno successivo a tale data;

d) non si applicano le altre disposizioni del presente regolamento, eccetto l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma;

e) si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

6. Su richiesta dell'interessato, viene rilasciata copia certificata conforme del titolo.»

3) È inserito l'articolo 2 bis seguente:

«*Articolo 2 bis*

Non è concessa alcuna restituzione per un'esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima che venga applicata la restituzione nello Stato membro di esportazione, sia inferiore a 230 ECU/100 kg.»

4) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 relative alle tolleranze previste per i quantitativi esportati si applicano sulla base delle seguenti percentuali:

a) la percentuale del 5 % di cui all'articolo 8, paragrafo 5, è sostituita da 2 %;

b) le percentuali del 95 % e 5 % di cui all'articolo 33, paragrafo 2, sono sostituite rispettivamente da 98 % e 2 %;

c) la percentuale del 5 % di cui all'articolo 44, paragrafo 9, lettera c) è sostituita da 2 %.»

5) È aggiunto come allegato l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1953/82 è abrogato. Tuttavia, i certificati di origine rilasciati ai sensi di detto regolamento prima della data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi per le esportazioni effettuate sulla base dei titoli di esportazione rilasciati prima di questa data.

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87, il settore 9 è modificato come segue:

1) è soppresso il rinvio (6) nella prima linea del codice NC ex 0406;

2) è soppressa la nota (6).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei formaggi di cui all'articolo 1 ter, paragrafo 1

Codice NC	Designazione delle merci (Nomenclatura delle restituzioni all'esportazione)
0406	Formaggi e latticini:
ex 0406 10 20	– – – – – Ricotta salata
0406 20	– Formaggi grattugiati in polvere di tutti i tipi
0406 40	– Formaggi a pasta erborinata
ex 0406 90	– altri formaggi:
0406 90 61	– – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano
0406 90 63	– – – – – – – Fiore sardo, pecorino
0406 90 69	– – – – – – – altri
0406 90 73	– – – – – – – Provolone
ex 0406 90 75	– – – – – – – Caciocavallo
ex 0406 90 76	– – – – – – – Fontina della Valle d'Aosta:
ex 0406 90 87	– – – – – – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego, Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora